

Giunta Regionale della Campania



L'Assessore all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali,
Edilizia Pubblica Abitativa

Napoli, 10.5 NOV. 1997

Prot. AL/n. 4666
Circolare n. 1
Alleg. n. 1

IST. AUT. CASE POPOLARI CASERTA
28. NOV. 1997
PROI. 20181

Miz.
SAL/cant.
S.A.E.F.
U.O.S. Ae. Mar.
U.O.S. Cant. Alit.
U.O.S. An. Ut.
CED
S.T.
S.A.L. Amm.

Ai Sindaci dei Comuni
della Campania
LORO SEDI

All'I.A.C.P. di

AVELLINO

BENEVENTO

CASERTA

NAPOLI

SALERNO

Ai Presidenti delle Commissioni
assegnazione alloggi
della Provincia di

AVELLINO

BENEVENTO

CASERTA (1ª e 2ª Commissione)

NAPOLI (1ª e 2ª Commissione)

SALERNO

OGGETTO: Legge regionale 2.7.1997, n. 18 - Nuova disciplina per l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Direttive.

Per una uniforme applicazione delle norme contenute nella legge
regionale 2.7.1997, n. 18 si forniscono le sottoindicate direttive in ordine
all'interpretazione della detta normativa regionale:

h n d

Giunta Regionale della Campania



*L'Assessore all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali,
Edilizia Pubblica Abitativa*

Art. 2 - comma 1 lett. a): I redditi fiscalmente imponibili ed i redditi esenti o esclusi dalla base imponibile sono quelli determinati di volta in volta dal Ministero delle Finanze per la dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. A titolo di esemplificazione si allega l'elenco dei redditi esenti o esclusi dalla base imponibile facente parte della modulistica del "740" anno 1998.

Art. 5 - comma 1: La costituzione di apposite commissioni comunali per l'istruttoria delle domande di partecipazione ai bandi è obbligatoria. Le commissioni vanno costituite tenuto conto di quanto previsto dagli statuti comunali. In assenza di previsioni di norme statutarie in materia, si ritiene che le commissioni possano essere costituite assicurando la presenza nelle stesse di rappresentanti istituzionali e sindacali esperti in materia di edilizia pubblica abitativa.

Art. 6 - comma 2: Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali assegnazioni alloggi sono a carico dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex legge 467/78 e successive leggi di finanziamento. A tale scopo è riconosciuto a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari in via forfettaria, qualunque sia l'Ente attuatore (I.A.C.P. o Comune), una previsione di spesa dell'1% sui predetti programmi di intervento, mediante l'istituzione da parte degli stessi I.A.C.P. di un apposito fondo. La suddetta percentuale va prevista da parte degli Enti attuatori nel quadro tecnico economico alla voce "Spese tecniche e generali".

Art. 9 - comma 2°: In pendenza degli accertamenti finanziari a carico dei concorrenti, il cui reddito documentato appare palesemente inattendibile, la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati e consegnati. Si ritiene, comunque, che la sospensione dell'assegnazione e consegna degli alloggi non può comunque, avere una durata superiore al periodo previsto per la validità della graduatoria.

Giunta Regionale della Campania



*L'Assessore all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali,
Edilizia Pubblica Abitativa*

Art. 12 - comma 1°:

Si chiarisce che le disposizioni di cui al 1° comma, dell'art. 12, è riferita alla circostanza che gli alloggi vengono realizzati dagli I.A.C.P. e non dai Comuni.

Art. 12 - comma 5°:

All'atto della stipulazione del contratto, l'assegnatario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale pari a due mensilità corrispondenti all'importo del canone dovuto dallo stesso ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/97.

Art. 14 - comma 1°:

In caso di decesso dell'assegnatario, ai fini dell'ottenimento della voltura di contratto, il termine previsto dall'art. 2, 3° comma - 2 anni di convivenza alla data di pubblicazione del bando di concorso - va riferito alla data del decesso dell'assegnatario medesimo.

Art. 18 - comma 6°:

I cambi consensuali di alloggi prescindono dal Regolamento tipo per le autogestioni che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.

Art. 21 - comma 2°:

Non va emesso, in caso di superamento del limite di reddito, alcun provvedimento sindacale di decadenza così come previsto dall'art. 20, 1° comma, lett. d). Nella fattispecie, infatti, non ricorre un'ipotesi di decadenza, ma solo di perdita della qualifica di assegnatario, che può essere anche temporanea.

Art. 31 - comma 2°:

Tale disposizione concernente il diritto di partecipazione e rappresentanza dell'utenza, va intesa nel senso che, pur nel rispetto delle loro autonomie, gli Enti gestori sono tenuti alla definizione di protocolli di intesa per le finalità previste dalla stessa disposizione.

Art. 32:

Per i bandi pervenuti, alla data di entrata in vigore della L.R. 18/97, alla fase della graduatoria definitiva e non sia ancora iniziata la procedura ex art. 15 D.P.R. 1035/72, si applica il disposto di cui al 2° comma dell'art. 32 della stessa L.R. 18/97.

Giunta Regionale della Campania



*L'Assessore all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali,
Edilizia Pubblica Abitativa*

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 13 -
Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa
- viene chiarito che se la pubblicazione del bando di
concorso, nel quale è prevista la riserva alloggi, è
avvenuta prima dell'entrata in vigore della L.R.
18/97, la riserva resta valida fino alla definizione
del bando di concorso.

Art. 33 - comma 4°:

Per legittimi assegnatari vanno intesi coloro i quali
siano in possesso di regolari decreti di assegnazione
emessi per alloggi che risultano occupati, alla data
di entrata in vigore della L.R. 18/97, a seguito di
provvedimenti sindacali di requisizione o concessione
in uso, prima, contestualmente o successivamente alla
data di pubblicazione di graduatorie definitive.
Vanno, comunque, considerati legittimi assegnatari le
persone in possesso di decreti di assegnazione
legittimamente emessi alla data di entrata in vigore
della L.R. 18/97.

ANTONIO IERVOLINO

AA/mdd